

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 22-6909

Regolamento (CE) n. 1308/2013. Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2019-2023. Approvazione della proposta di modifica del piano di riparto e approvazione delle disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare:

- l'art. 46, nell'ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso programmi quinquennali nazionali di sostegno, regola la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e prevede al punto 3 la nuova attività reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
- il Capo III, articoli da 61 a 72, definisce un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano le condizioni stabilite nello stesso capo.

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Visto il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che prevede disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", che stabilisce tra l'altro vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti produttivi che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea.

Visto il Programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo per il periodo 2019/2023 presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2018.

Visto il Decreto ministeriale n. 2987 del 15 maggio 2018, avente per oggetto: "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019" che nell'ambito della dotazione finanziaria per la campagna 2018/19 di € 336.997.000,00 assegna alla Regione Piemonte uno stanziamento complessivo di € 21.070.125,00 ripartito tra le diverse misure, come di seguito:

Misura	Riparto assegnato 2018/19 (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	6.725.644
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	9.766.689
Vendemmia verde	361.512
Investimenti	4.216.281
TOTALE	21.070.125

Considerato opportuno attivare:

- la misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi quale misura strutturale strategica per l'acquisizione ed il consolidamento di nuovi mercati, proponendo di poter disporre di una dotazione analoga ai precedenti anni.

- la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti che prevede un regime di aiuti per adeguare e razionalizzare i vigneti piemontesi destinati alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine, proponendo di destinare risorse pari a 9.500.000 euro, importo che si ritiene sufficiente ed adeguato in considerazione dell'interesse delle aziende vitivinicole che, disponendo ancora di autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, possono ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti basati su tali autorizzazioni, soltanto se le corrispondenti domande di aiuto sono approvate entro il 15 ottobre 2018;

- la misura "Investimenti", che prevede un regime di aiuti per investimenti materiali o immateriali in impianti di trasformazione e commercializzazione del vino, proponendo di poter disporre di una dotazione decisamente contenuta in quanto rivolta esclusivamente al finanziamento dei punti vendita extra- aziendali, nel rispetto della demarcazione fra PSR e OCM per il settore vitivinicolo, inserita nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-20.

Considerato opportuno non attivare la misura vendemmia verde, che si configura come strumento di mercato finalizzato a ripristinare l'equilibrio tra la offerta e domanda sul mercato del vino con lo scopo di prevenire le eccedenze, in quanto le produzioni piemontesi prevalentemente a denominazioni di origine dispongono già di altri strumenti di regolazione della domanda e dell'offerta previsti dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno proporre la modifica del piano di riparto, fra le misure del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2018/2019, come di seguito:

Misura	Riparto rimodulato 2018/19 (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	10.500.000
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	9.500.000
Vendemmia verde	0
Investimenti	1.070.125
TOTALE	21.070.125

Preso atto che tali risorse non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente dall'Organismo Pagatore AGEA e che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili ed è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei

regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot. 31081 del 7 aprile 2017 avente per oggetto: “Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.

Visto in particolare l'art. 2. comma 2 del citato decreto ministeriale che dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comprese quelle inerenti:

- a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) l'individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati;
- d) l'individuazione delle varietà, delle forme di allevamento e dei ceppi per ettaro;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- f) le azioni ammissibili a finanziamento;
- g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere realizzate;
- h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato o a collaudo;
- i) il limite massimo di contributo ammesso;
- j) le modifiche ai progetti approvati;

Visto in particolare che il comma 4 dello stesso art. 2 prevede che le Regioni possano individuare i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione scegliendoli tra quelli riportati nell'allegato C1 del citato PNS inviato il 1° marzo 2018.

Visto l'art. 8 dello stesso decreto prevede che le regioni stabiliscano le modalità di erogazione dei contributi, disponendo che le stesse siano responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all'articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

Preso atto della comunicazione della Direzione Politiche comunitarie del MiPAAF del 20 marzo 2018 agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura con cui si ricorda che per le Regioni che intendono finanziare le domande di ristrutturazione avente ad oggetto un'autorizzazione derivante dalla conversione di un diritto di impianto proveniente dalla riserva o un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori il termine per la finanziabilità delle domande è il 15 ottobre 2018.

Preso atto che per i viticoltori piemontesi ancora in possesso di tale tipo di autorizzazione la campagna 2018/19 risulta l'ultima utile per utilizzarle nel reimpianto di superfici vitate accedendo alla misura di aiuto Ristrutturazione e riconversione vigneti.

Ritenuto di approvare:

- le disposizioni regionali applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023, per la campagna 2018/2019 e la relativa scheda dei costi, di cui agli allegati 1 e 2 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; stabilendo, in particolare, di prevedere la costituzione di due

graduatorie regionali, distinte unicamente al fine di consentire di approvare entro il termine inderogabile del 15 ottobre 2018 le domande aventi ad oggetto le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;

- le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, previste all'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, da trasmettere al Ministero e ad AGEA, di cui all'allegato 3 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, sono state consultate le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche in data 24 aprile 2018.

Ritenuto di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura la definizione, d'intesa con Agea in qualità di Organismo pagatore, delle procedure necessarie all'apertura delle domande, delle scadenze e delle disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della suddetta misura, nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 41 – 4515 del 29.12.2016, con la quale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l'individuazione dei relativi termini di conclusione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare la proposta di modifica del piano di riparto, fra le misure del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, relativamente alle risorse assegnate alla Regione Piemonte per la campagna 2018/19, stabilito con Decreto ministeriale n. 2987 del 15 maggio 2018, come di seguito:

Misura	Riparto rimodulato 2018/19 (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	10.500.000
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	9.500.000
Vendemmia verde	0
Investimenti	1.070.125
TOTALE	21.070.125

- di demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche di trasmettere tale proposta di rimodulazione al MiPAAF che ne prenderà atto con il decreto con il quale viene data esecuzione per ciascuna Regione al riallocamento delle risorse finanziarie tra le singole misure attivate.

- di approvare le disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019-2023, per la campagna vitivinicola 2018/2019, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/13, secondo le modalità e condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 1411 del 3 marzo 2017;

- di approvare la scheda dei costi del vigneto di cui all'allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare le schede relative alle specifiche tecniche e al pagamento dell'aiuto e l'elenco delle attività finanziate, previste all'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, da trasmettere al Ministero e ad AGEA, di cui all'allegato 3 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura, nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 41 – 4515 del 29.12.2016;
- di dare atto che i fondi per l'attuazione della presente misura per la campagna 2018/19 sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente dall'Organismo Pagatore AGEA e che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili ed è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Disposizioni regionali applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno.

1. Premessa

Le presenti disposizioni applicative definiscono, per la campagna 2018-2019, le modalità di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, del regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) n. 1411 del 3 marzo 2017 nonché del Programma nazionale di sostegno (PNS) per il periodo 2019-2023, presentato dal MiPAAF alla Commissione il 1 marzo 2018.

L'attuazione della misura ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori piemontesi, di favorire la riqualificazione di alcune produzioni e di incentivare la meccanizzazione per ridurre i costi di produzione.

Gli interventi relativi alle superfici vitate sono disciplinati a livello regionale dalla Deliberazione della Giunta Regionale (di seguito DGR) n. 13-3166 del 18.4.2016 relativa alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale.

2. Definizioni

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, epicoltura, ecc) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari

Operazione: l'intero progetto contenuto nella domanda di aiuto

3. Area dell'intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

4. Beneficiari

Possono beneficiare del premio:

- gli imprenditori agricoli singoli,
- cooperative agricole,
- società di persone e di capitali,

che esercitano attività agricola e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda.

5. Presentazione delle domande di aiuto e procedura di selezione

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il termine massimo del 30 giugno di ogni anno e comunque secondo le modalità operative ed i termini stabiliti dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda contiene il nome, la ragione sociale del richiedente, il CUA e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata attiva e anche i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali. Il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento, di cui al successivo punto 15, secondo il cronoprogramma previsto nella domanda iniziale.

La domanda di aiuto deve indicare la modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo o pagamento anticipato su cauzione.

Alla domanda va allegato un progetto che in sintesi riassume le caratteristiche tecniche dell'operazione. In esso in particolare va precisato se l'operazione è basata su:

- a) l'utilizzo di autorizzazioni al reimpianto derivanti da un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori o derivanti da un diritto da allineamento schedario;
- b) l'utilizzo di altre autorizzazioni al reimpianto.

La Regione, attraverso i Settori territoriali competenti effettua l'istruttoria delle domande esaminandole sulla base dei criteri di ammissibilità, dei contenuti e dei costi ammissibili. Le domande che non risultano conformi sono escluse come inammissibili.

La Regione attribuisce ad ogni domanda un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità definiti al successivo punto 13.

In considerazione del fatto che le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto hanno accesso alla misura entro la fine del periodo di programmazione del PNS 2014-2018 la procedura di esame delle domande di aiuto aventi ad oggetto tali autorizzazioni deve essere conclusa entro il 15 ottobre 2018

Le domande presentate e risultate ammissibili sono posizionate in ordine decrescente di punteggio e vanno a costituire due graduatorie regionali distinte:

- la graduatoria delle domande di aiuto che utilizzano, per tutta o parte della superficie oggetto di ristrutturazione, le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti acquistati da altri produttori o da allineamento schedario.
- la graduatoria delle domande di aiuto diverse dalle precedenti .

La dotazione finanziaria pari a 9.500.000 euro, viene ripartita proporzionalmente alle risorse complessivamente richieste per ogni graduatoria.

Tali domande sono ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tali graduatorie fino all'esaurimento della rispettiva dotazione finanziaria. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo proporzionalmente dalle stesse graduatorie.

6. Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

l'attività a.2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione delle forme di allevamento che prevede modifiche della forma di allevamento senza modifiche delle strutture di sostegno o messa in opera e modifica delle strutture di sostegno che non variano la forma di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Al fine di limitare i costi di smaltimenti dei materiali è ammissibile l'utilizzo di pali intermedi usati purché siano in cemento o in acciaio e in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo vigneto.

In tali casi vengono riconosciute le spese sostenute per la messa in opera della paleria intermedia e non il valore dei medesimi. Non vengono riconosciuti i costi di smaltimento.

Per modifiche delle strutture di sostegno si intende: la sostituzione migliorativa con materiale nuovo (pali, fili e accessori). Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

Le azioni ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato 3 del presente atto.

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato 3 che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato 2016/1149, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

7. Interventi /operazioni non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- b) agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8. Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale; ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
- condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;

- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;
- essere titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 1308/13. qualora le azioni oggetto di contributo lo richiedano, in conformità alle vigenti disposizioni regionali sulla gestione del potenziale produttivo; sono escluse le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017e dal decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
- aver presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato con l'impegno ad estirpare un vigneto in conduzione esistente e di pari superficie, affinché siano eleggibili le spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda.

9. Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio".

Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il valore del contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite con successivo atto.

Sulle superfici impiantate devono essere rispettati anche i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti nei casi consentiti di cambio di conduzione della superficie vitata, previsti al punto 19.

10. Modalità tecniche

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il MiPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare in coltivazione, in buone condizioni agronomiche e idonei alla produzione di vini a denominazione di origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a contropalliera (guyot, cordone speronato), è ammessa la forma a pergola limitatamente alle aree di produzione delle denominazioni di origine Canavese, Caluso, Coste della Sesia e Valli Ossolane. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli piemontesi.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto o al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a:

- a) 3.300 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- b) 1.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti.

In deroga alla lettera a) per il vitigno Erbaluce sono ammesse densità di impianto superiori a:

- 1.000 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Caluso e Canavese;
- 2.500 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di superfici vitate con altitudine media superiore ai 500 m s.l.m. o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo a livello particellare.

Sono ammessi a contributo impianti o azioni relative ad attività di miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti realizzati con sistemazione a rittochino con l'obbligo dell'inerbimento dell'interfila fin dal primo anno e secondo le prescrizioni definite nel bando .

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D) si fa riferimento all'art. 4 del DM 21 ottobre 2015. Va comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione intesa ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

11. Superficie minima

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

12. Definizione dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto,
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o autorizzazioni al reimpianto anticipato .

Tale compensazione è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862. Sulla base della stima realizzata da ISMEA dei mancati redditi, la compensazione finanziaria è fissata in 3000 €/ettaro in caso di reimpianto e in 1500 €/ettaro in caso di sovrainnesto e modifica della forma di allevamento senza modifiche delle strutture di sostegno.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato utilizzando i livelli di sostegno riportati nelle tabelle al successivo punto 11.2, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e sulla base del prezzario regionale fino al raggiungimento di un importo massimo di 12.000 €/ettaro. Tale importo massimo è elevato a 14.900 €/ettaro per sostenere le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero le superfici vitate che hanno altitudine media superiore ai 500 m o terrazzate o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nel GIS su SIAP al livello particellare.

Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, che è definita in conformità dell'articolo 44, del regolamento di esecuzione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. In particolare per il reimpianto anticipato tali spese sono eleggibili solo a partire dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori.

Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda: in particolare l'estirpazione può essere effettuata a partire dalla data indicata annualmente dall'Organismo Pagatore AGEA .

La certezza del finanziamento sarà garantita solo con l'inserimento della domanda nella graduatoria, di cui al precedente punto 5, tra le domande finanziabili.

Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

11.1 Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezzario regionale con edizione annuale, alla sezione n. 24 "Agricoltura".

Nella scheda, contenuta nell'allegato 2 della presente deliberazione, vengono individuati i principali costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario e di un vigneto in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero che abbia altitudine media superiore ai 500 m o sia terrazzato o ciglionato o con pendenza media superiore a 30%.

Oltre alle voci indicate nell'allegato 2, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci sezione n. 24 "Agricoltura" specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo.

11.2 Sostegno concedibile

Tenuto conto dell'analisi dei costi, delle azioni ammesse e della compensazione per stima della perdita di reddito, vengono definiti i seguenti livelli di sostegno ad ettaro:

1. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari.

Codice Attività	Attività	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale
A. 1 – B. 1	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto	1.900	10.100	12.000	3.000	15.000
A.1 bis- B.1 bis		1.850	8.700	10.550	3.000	13.550
A. 2 – B. 2		-	10.100	10.100	-	10.100
A.2 bis- B.2 bis				8.700	8.700	
A. 3 – B. 3	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto anticipato	-	10.100	10.100	-	10.100
A.3 bis- B. 3 bis				8.700	8.700	
A. 4	Riconversione mediante sovrainnesto	-	3.000	3.000	1.500	4.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento	-	2.600	2.600	1.500	4.100
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno	-	5.200	5.200	-	5.200
D. 1	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		10.100	10.100	-	10.100

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all’azione con l’utilizzo di pali intermedi usati in cemento o acciaio.

2. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.

Codice attività	Tipologie	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno	
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale	
A. 1 M- B. 1 M	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto	2.600	12.300	14.900	3.000	17.900	
A.1 bis M - B.1 bis M		2.500	10.800	13.300	3.000	16.300	
A. 2 M- B. 2 M				12.300	12.300		12.300
A.2 bis M – B.2 bis M				10.800	10.800		10.800
A. 3 M- B. 3 M				12.300	12.300		12.300
A.3 bis M – B. 3 bis M			10.800	10.800		10.800	
A. 4 M	Riconversione mediante sovrainnesto	-	4.000	4.000	1.500	5.500	

C. 1 M	Trasformazione delle forme di allevamento		3.300	3.300	1.500	4.800
C. 2 M	Modifiche delle strutture di sostegno		6.300	6.300	-	6.300
D. 1 M	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		12.300	12.300	-	12.300

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura "bis" si riferiscono all'azione con l'utilizzo di pali intermedi usati in cemento o in acciaio.

Fermi restando gli importi massimi per ettaro, il sostegno erogabile per ogni domanda non può superare i 140.000 €.

13. Criteri di priorità

A ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità riportati di seguito. I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A parità di punteggio verrà adottato il criterio del richiedente più giovane ed in caso di società l'età del legale rappresentante.

- Riferiti alla tipologia del richiedente all'azienda

Criterio		Punti
1	Richiedente con età compresa fra 18 e 40 anni non ancora compiuti	15
2	Azienda socia conferente di cantina cooperativa	10
3	Nuovo beneficiario	5

Il punteggio relativo ai requisiti 1, 2 e 3 è cumulabile.

Criterio 2: viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci della Cantina.

Criterio 3: si considera l'azienda (stesso CUAA) che non è presente come finanziabile nella graduatoria dell'ultimo periodo di programmazione (a partire dalla campagna 2018-19).

- Riferiti all'intervento

Criterio	Punti
Azienda che trasforma le produzioni aziendali	10

Viene considerata la dichiarazione di vendemmia e produzione relativa alla campagna vitivinicola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di aiuto (es. dichiarazione 2017-18 utile per la domanda 2018-19).

Il punteggio relativo a questo criterio non è cumulabile con quello relativo al criterio "Azienda socia conferente di cantina cooperativa"

- Produzioni specifiche

Criterio	Punti
Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012	5

- Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio	Punti
Operazione riguardante esclusivamente superfici con almeno una delle seguenti caratteristiche: altitudine media superiore ai 500 m o terrazze o ciglionate o con pendenza media superiore a 30 %	15
Rapporto Superficie vitata / SAU superiore al 75 %	10

14. Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento n.1308/2013, e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitarie regionale .

Il provvedimento di estirpazione contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, ai Settori territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente atto ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un normale reimpianto come riportato al punto 12.2. Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione dalla Regione Piemonte ed avviene nei termini previsti al successivo punto 19. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione delle perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 10% dei fondi assegnati annualmente alla misura. Qualora non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate alla misura principale.

15. Domanda di Pagamento

Il sostegno è pagato, in relazione alla superficie vitata definita in conformità dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento finale, valida e completa.

La domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento va presentata tra il 20 marzo ed il 20 giugno dell'anno successivo a quello di approvazione della domanda di aiuto.

Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori per un importo pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che:

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata,
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore AGEA, pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile .

La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del restante 20% del contributo finanziato e per lo svincolo della polizza fideiussoria va presentata dal 20 marzo ed il 20 giugno dell'anno **indicato nel cronoprogramma**, presentato in allegato domanda di aiuto. In ogni caso può essere presentato solo a partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione della domanda di aiuto (2020), salvo giustificate proroghe.

Trascorso i termini sopraelencati, la domanda di aiuto decade.

16. Periodo di realizzazione

In considerazione del fatto che la dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita solo fino all'esercizio finanziario 2019/2020 (art. 8 del DM 1411 del 3 marzo 2017), le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate entro il secondo anno successivo a quello di finanziabilità, salvo giustificate proroghe a fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 o di situazioni riconducibili all'articolo 26 comma 5 lettera a) e b) del regolamento di esecuzione 2016/1149.

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione delle attività deve essere realizzate entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello di approvazione della domanda .

17. Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e l'Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

18. Varianti

Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della presentazione della domanda, relative a:

1. Localizzazione geografica
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento)
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.

La domanda di variante deve essere presentata al Settore territoriale competente della Regione Piemonte ed autorizzata prima della realizzazione delle attività e comunque prima dei 90 giorni antecedenti al termine di realizzazione delle attività. In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria. In tal caso il contributo viene revocato.

La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione Piemonte.

19. Subentro del beneficiario

Il subentro del beneficiario è consentito solo in caso di decesso del titolare di una domanda di sostegno ed è regolato secondo quanto disposto dall'organismo Pagatore AGEA. Il soggetto subentrante deve avere gli stessi requisiti di ammissibilità.

20. Recupero e penalità

Si applicano le disposizioni previste all'art. 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 2017

21. Disposizioni finali

Il bando è emanato e gestito dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, nel rispetto di quanto stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA OP.

Con eventuali successivi atti lo stesso Settore si riserva di fissare, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

Costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario**Estirpazione e impianto**

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Estirpazione	ha	1	5.700,00	5.700,00
Estirpazione				5.700,00
Scasso	ha	1	1.800,00	1.800,00
Erpicazione	ha	1	360,00	360,00
Fresatura	ha	1	360,00	360,00
Concimazioni organiche	ha	1	1.000,00	1.000,00
Tracciamento	ha	1	1.200,00	1.200,00
Fornitura barbatelle	cad	4.444	1,20	5.332,80
Messa a dimora barbatelle	cad	4.444	0,40	1.777,60
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	640,00
Fornitura tutori per vite - tondini	cad	3.413	0,40	1.365,20
Posa in opera tutori	cad.	3.413	0,40	1.365,20
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	3.093,00
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Impianto				30.486,80
Estirpazione e Impianto				36.186,80

Sovrainnesto

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Sovrainnesto	cad	4.444	2,00	8.888,00

Trasformazione della forma di allevamento

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Potatura e legatura di allevamento	ha	1	1.549,50	1.549,50
Trasformazione				7.938,50

Modifica delle strutture di sostegno

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	640,00
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	3.093,00
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00

Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Modifica sostegni				15.926,00

Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Scasso	ha	1	1.800,00	1.800,00
Erpicatura	ha	1	360,00	360,00
Fresatura	ha	1	360,00	360,00
Concimazioni organiche	ha	1	1.000,00	1.000,00
Tracciamento	ha	1	1.200,00	1.200,00
Fornitura barbatelle	cad	4.444	1,20	5.332,80
Messa a dimora barbatelle	cad	4.444	0,40	1.777,60
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	640,00
Fornitura tutori per vite - tondini	cad	3.413	0,40	1.365,20
Posa in opera tutori	cad.	3.413	0,40	1.365,20
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	3.093,00
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.237,20
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.240,00
Impianto				30.486,80

Costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzato o ciglionato o con pendenza media > 30%**Estirpazione e impianto**

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Estirpazione	ha	1	5.700,00	7.410,00
Estirpazione				7.410,00
Scasso	ha	1	1.800,00	2.340,00
Erpicatura	ha	1	360,00	468,00
Fresatura	ha	1	360,00	468,00
Concimazioni organiche	ha	1	1.000,00	1.300,00
Tracciamento	ha	1	1.200,00	1.560,00
Fornitura barbatelle	cad	4.444	1,20	5.332,80
Messa a dimora barbatelle	cad	4.444	0,40	2.310,88
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	832,00
Fornitura tutori per vite - tondini	cad	3.413	0,40	1.365,20
Posa in opera tutori	cad.	3.413	0,40	1.774,76
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	4.020,90
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Impianto				35.092,70
Estirpazione e Impianto				42.502,70

Sovrainnesto

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Sovrainnesto	cad	4.444	2,00	11.554,40

Trasformazione della forma di allevamento

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Potatura e legatura di allevamento	ha	1	1.549,50	2.014,35
Trasformazione				7.432,16

Modifica delle strutture di sostegno

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	832,00
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	4.020,90
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Modifica sostegni				18.173,06

Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie

Descrizione	U.M	Quantità	Costo unitario	Controspalliera (guyot)
Scasso	ha	1	1.800,00	2.340,00
Erpicazione	ha	1	360,00	468,00
Fresatura	ha	1	360,00	468,00
Concimazioni organiche	ha	1	1.000,00	1.300,00
Tracciamento	ha	1	1.200,00	1.560,00
Fornitura barbatelle	cad	4.444	1,20	5.332,80
Messa a dimora barbatelle	cad	4.444	0,40	2.310,88
Fornitura ancore, cavetti e morsetti	cad	80	8,00	640,00
Posa in opera ancore e legature	cad	80	8,00	832,00
Fornitura tutori per vite - tondini	cad	3.413	0,40	1.365,20
Posa in opera tutori	cad.	3.413	0,40	1.774,76
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm	cad	80	9,50	760,00
Posa in opera pali di testata	cad	80	3,50	364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6	cad	1.031	4,00	4.124,00
Posa in opera pali intermedi	cad	1.031	3,00	4.020,90
Fornitura molle distanziatrici	cad	3.093	0,60	1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali intermedi	cad	3.093	0,40	1.608,36
Fornitura filo triplo zincato	kg	528	2,00	1.056,00
Stesura fili di sostegno	ml	28.000	0,08	2.912,00
Reimpianto				35.092,70

Allegato 3

Specifiche Tecniche della Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti e pagamento dell'aiuto

REGIONE PIEMONTE

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

- DOP – IGP previste: Tutte le DOP del Piemonte Sì [X] No []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]

- cooperative agricole [X]

- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste *: tutte le varietà idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Piemonte e previste nei singoli disciplinari di produzione delle DO riportate nell'elenco seguente

-escluse: Nessuna

- a cui è riconosciuta una preferenza: Nessuna

1.5 Forme di allevamento:

- previste *: controspalliera (potatura guyot, cordone speronato), pergola

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento controspalliera ceppi/ha 3.300

forma di allevamento pergola in tutte le sue varianti ceppi/ha 1.000_

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di :

- 1.000 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Caluso e Canavese ;

- 2.500 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola : 0,5 ha

- soglia per aziende con Sau vitata superiore o uguale a 1 ha : 0,3 ha

- deroghe specifiche: 0.1 ha

motivazione: deroga prevista per le superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% .

Non sono previste domande collettive.

1.8 Attività previste *:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con diritto [X]
- reimpianto anticipato [X]
- sovrainnesto [X]

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [X]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- razionalizzazione delle forme di allevamento [X]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto []

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *:

3 anni

[3] comunque non superiore a 3 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- sulle spese sostenute [X]

% massima *: 50 %

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- sulle spese sostenute [X]

Importo massimo *: 12.000 euro/ettaro

Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):

- pendenza superiore al 30% 14.900 euro/ettaro

- altitudine superiore ai 500 mt. s.l.m. 14.900 euro/ettaro

- vigneti terrazzati o ciglionati

14.900 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n.2862

Importo della perdita di reddito *: 6.550 euro/ettaro per anno

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 3.000 euro/ettaro

- per altra variabile: sovrainnesto o trasformazione della forma di allevamento : 1.500 euro/ettaro

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

1. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari

Codice Attività	Attività	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale
A. 1 – B. 1	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto	1.900	10.100	12.000	3.000	15.000
A.1 bis- B.1 bis		1.850	8.700	10.550	3.000	13.550
A. 2 – B. 2		-	10.100	10.100	-	10.100
A.2 bis- B.2 bis				8.700	8.700	8.700
A. 3 – B. 3	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto anticipato	-	10.100	10.100	-	10.100
A.3 bis- B. 3 bis			8.700	8.700		8.700
A. 4	Riconversione mediante sovrainnesto	-	3.000	3.000	1.500	4.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento	-	2.600	2.600	1.500	4.100
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno	-	5.200	5.200	-	5.200
D. 1	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		10.100	10.100	-	10.100

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura "bis" si riferiscono all'azione con l'utilizzo di pali intermedi usati in cemento o acciaio.

2. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.

Codice attività	Tipologie	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale

A. 1 M– B. 1 M		2.600	12.300	14.900	3.000	17.900
A.1 bis M - B.1 bis M	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto	2.500	10.800	13.300	3.000	16.300
A. 2 M– B. 2 M		-	12.300	12.300	-	12.300
A.2 bis M – B.2 bis M			10.800	10.800		10.800
A. 3 M– B. 3 M	Riconversione/ristrutturazione mediante reimpianto anticipato	-	12.300	12.300	-	12.300
A.3 bis M – B. 3 bis M			10.800	10.800		10.800
A. 4 M	Riconversione mediante sovrainnesto	-	4.000	4.000	1.500	5.500
C. 1 M	Trasformazione delle forme di allevamento		3.300	3.300	1.500	4.800
C. 2 M	Modifiche delle strutture di sostegno		6.300	6.300	-	6.300
D. 1 M	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		12.300	12.300	-	12.300

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all’azione con l’utilizzo di pali intermedi usati in cemento o in acciaio.

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

(si possono barrare entrambe le caselle)

ELENCO DELLE AZIONI FINANZIATE SULL'OCM VITIVINICOLA – MISURA DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI PER LA REALIZZAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI VITICOLI

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B) ²:

- *Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- *Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - analisi del suolo [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X]
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]
- *Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadra dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto [X]
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- ***Azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:***
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []
- ***Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:***
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []
- ***Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:***
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - razionalizzazione delle forme di allevamento [X]
- ***Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:***
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori